

DEFINIZIONI

- **NUCLEO FAMILIARE** si intende l'insieme di persone che risultano fiscalmente a carico del contribuente, e deve intendersi quello rilevante ai fini fiscali e non anagrafici. Solitamente è costituito dal beneficiario, dal coniuge non legalmente separato (anche se non fiscalmente a carico e con diversa residenza) e dagli altri familiari a carico. Anche le persone dello stesso sesso unite civilmente, fanno parte dello stesso nucleo fiscale. Il minore di anni 6 appartiene al nucleo fiscale dei genitori se coniugati. In caso di genitori conviventi, il minore di anni 6 appartiene al nucleo fiscale del genitore cui il minore è fiscalmente a carico.
- **FAMILIARI A CARICO** sono i soggetti indicati come tali nella dichiarazione dei redditi da parte del dichiarante per ottenere le detrazioni fiscali spettanti. I soggetti fiscalmente detraibili, che possono percepire un reddito annuo lordo inferiore a euro 2.840,51, sono:
- Coniuge non legalmente ed effettivamente separato, compresi partner nelle unioni civili
 - Figli naturali riconosciuti, figli adottivi e affidati o affiliati
 - Altri familiari conviventi (genitori, discendenti dei figli, generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle, nonni).
- I soggetti, pur conviventi, che dispongono di redditi propri e siano quindi tenuti alla presentazione della dichiarazione ai fini IRPEF, costituiscono, con l'eccezione del coniuge, nuclei familiari autonomi.
- **REDDITO COMPLESSIVO (rilevabile dai modelli CUD, UNICO,730)** si intende la somma dei redditi del nucleo familiare fiscale, compreso il reddito prodotto all'estero, più l'eventuale rendita catastale dell'abitazione principale e relative pertinenze, più i redditi di natura fondiaria; al lordo degli oneri deducibili, delle detrazioni fiscali da lavoro e di quelle per carichi di famiglia. Vanno esclusi i redditi a tassazione separata (arretrati di pensione, liquidazione).
I redditi complessivi lordi dei due coniugi vanno sempre sommati, anche se presentano dichiarazioni separate.
Il reddito complessivo lordo di riferimento è quello dell'anno precedente la data di presentazione dell'autocertificazione.
- **DISOCCUPATO** ai fini del riconoscimento del diritto all'esenzione E02, **si considera disoccupato** il cittadino che abbia **cessato un'attività di lavoro dipendente** per qualunque motivo (licenziamento, dimissioni, cessazione di un rapporto a tempo determinato) e **sia iscritto al Centro per l'impiego** che gli ha rilasciato la **DID**, la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro. **Non può considerarsi disoccupato il soggetto che non ha mai svolto attività lavorativa** (ad es. casalinghe, studenti, familiari a carico), né il soggetto che abbia cessato un'attività di lavoro autonoma, né chi è in cassa integrazione guadagni, sia essa ordinaria che straordinaria. Sono, invece, equiparati ai disoccupati i lavoratori in mobilità.
Il diritto all'esenzione sussiste quando coesistono i seguenti requisiti: stato di disoccupazione, iscrizione al Centro per l'impiego e soglia di reddito del nucleo familiare, nei limiti per la categoria, indicati nel modulo dell'autocertificazione.
Le cifre espresse vanno considerate sul reddito complessivo lordo, NO ISEE.
L'esenzione è estesa anche ai familiari a carico.
Il diritto all'esenzione decade quando il cittadino inizia una nuova attività lavorativa, e quindi perde lo stato di disoccupato. In questo caso il **cittadino dovrà presentarsi agli sportelli CUP e revocare l'autocertificazione resa**. Da tale data dovrà pagare il ticket sulle prestazioni sanitarie, anche per quelle usufruite erroneamente in esenzione.
I lavoratori a chiamata o a basso reddito NON RIENTRANO NELL'ESENZIONE PER DISOCCUPAZIONE.
- **PENSIONE SOCIALE o assegno sociale** è una prestazione assistenziale che non dipende dal versamento dei contributi (ad esempio il titolare non ha raggiunto un numero di anni lavorativi sufficienti ad ottenere una pensione contributiva) ed è erogata in favore di **soggetti che si trovano in condizioni economiche disagiate che abbiano raggiunto una soglia di età anagrafica prestabilita annualmente**.
I titolari devono avere la cittadinanza italiana e la residenza continuativa in Italia da almeno 10 anni.
L'esenzione è estesa anche ai familiari a carico.
- **PENSIONE MINIMA** la pensione minima viene riconosciuta dall'INPS al pensionato ultrasessantenne il cui trattamento pensionistico, sulla base del calcolo dei contributi versati, risulti inferiore a un livello fissato dalla legge, considerato il "minimo vitale". In tal caso l'importo della pensione spettante viene aumentato fino a raggiungere una cifra stabilita di anno in anno dalla legge, quindi l'importo varia annualmente.
Il diritto all'esenzione sussiste quando coesistono tutti i requisiti: pensione al minimo, età superiore ai 60 anni e reddito complessivo lordo del nucleo familiare nei limiti per la categoria, indicati nel modulo dell'autocertificazione.
L'esenzione è estesa anche ai familiari a carico.